

La residenza fiscale coatta

Riflessioni su un atteggiamento recente delle Amministrazioni fiscali nei confronti delle migrazioni fiscali.

In un mio precedente articolo pubblicato su questa rivista nel mese di maggio, ho fatto il punto su un fenomeno rilevante ma abbastanza ignorato dai mass-media: quello della migrazione fiscale di fasce della popolazione europea in età attiva oppure con un patrimonio personale rilevante (i cosiddetti Hnwi - High Net Worth Individuals) da Stati Ocse ad alta tassazione e grande instabilità sociale e politica (Italia, Francia, Regno Unito e Stati Uniti in testa ma anche Grecia, Irlanda e Spagna) come pure dalla Russia (che non è membro Ocse).

L'accelerazione della crisi finanziaria di questi ultimi due mesi seguita più che al terremoto giapponese, al declassamento del rating dei titoli sovrani di questi Paesi, sembra aver impresso uno stimolo alla monetizzazione di alcuni patrimoni ed alla "fuga" verso alcuni Stati considerati "rifugio" dalle categorie summenzionate (principalmente la Confederazione Elvetica e l'Austria in Europa, il Canada nel continente americano, e l'Australia, la Nuova Zelanda e Singapore in Asia).

Da qui una pronta reazione di alcune Amministrazioni fiscali a questo fenomeno tramite il tentativo di arginare la fuoriuscita di queste persone, applicando, in maniera rigorosa ma talvolta esagerata se non addirittura illegittima (fino a rasentare il ridicolo!), norme antielusione ed antievasione che mettono di fatto sullo stesso piano le finte migrazioni (cioè quelle di coloro che solo formalmente trasferiscono la loro residenza in un Paese estero ma continuano a mantenere tutti i loro interessi nel Paese di origine) e quelle vere (dei migranti che talvolta lo fanno lentamente per evitare di subire danni psicologici e patrimoniali rilevanti).

Negli Stati Uniti, la prossima introduzione della normativa Fatca agli inter-

mediari finanziari di tutto il mondo, sull'individuazione di tutti i cittadini e residenti americani fiscalmente assoggettabili che cercano di occultare i loro patrimoni al fisco americano, prevede, fra l'altro, che coloro che hanno rinunciato alla cittadinanza statunitense e quelli che, non cittadini, abbiano trasferito la loro residenza, debbano motivare all'intermediario la loro scelta (e di queste dichiarazioni debba restare una traccia nel loro fascicolo a disposizione del fisco Usa).

La Francia ha reintrodotta la 'exit tax' pur dopo essere stata censurata dalla Corte di Giustizia europea nella Causa C-9/02 Hughes de Lasteyrie du Salliant/Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, dell'11.03.2004 (Gu C94 del 17.04.2004, pag. 5) per quanto riguarda le migrazioni interne agli Stati membri della Ue (soprattutto verso il Lussemburgo ed il Belgio).

Ma un approccio "fantasioso" e molto aggressivo lo ritroviamo senz'altro in Italia in certa giurisprudenza che ha interpretato in maniera estremamente estensiva il concetto di residenza e domicilio.

L'Amministrazione fiscale sta invocando sempre più spesso nei contenziosi alcune sentenze della Corte di Cassazione estremamente penalizzanti per i contribuenti veramente migranti.

Spicca fra queste la poco conosciuta sentenza della Suprema Corte n. 14434 depositata il 15.06.2010.

Nel caso-specifico si tratta di un personaggio famoso anche se un po' "chiacchierato" che aveva un notevole patrimonio all'estero (mobiliare ed immobiliare) ed una sola proprietà immobiliare in Italia (indirettamente sua perché di proprietà di una sua società estera e da lui locata). Questa persona, nel periodo in cui era residente all'estero e cioè iscritta



Giancarlo Cervino, direttore del Centre for International Fiscal Studies di Lugano
www.cifis.com

all'Anagrafe della Popolazione Residente Italiana (Aire) aveva subito un provvedimento penale di "soggiorno obbligato" in Italia in attesa di giudizio.

Nella motivazione della sentenza, la Corte ha "affermato che il carattere soggettivo ed elettivo della "scelta" dell'interessato rileva principalmente quanto alla libertà dell'effettuazione della stessa (l'ordinamento deve riconoscere e garantire l'effettivo esercizio della libertà di stabilimento del centro principale dei propri interessi) ma, allorché si deve rilevare quale sia il risultato di quella scelta, la volontà individuale va temperata con le esigenze di tutela dell'affidamento dei terzi, di modo che il centro principale degli interessi vitali del soggetto va individuato nel luogo in cui la gestione di detti interessi viene esercitata abitualmente, vale a dire in modo riconoscibile dai terzi".

Questo orientamento porta all'estrema conseguenza di riconoscere il domicilio anche a chi è trattenuto contro la sua volontà nel territorio dello Stato e ciò solo al fine di temperare la libertà individuale alle esigenze di tutela dell'affidamento dei terzi (in primis del gettito erariale!).

Ecco quindi il rischio di una deriva pericolosa dello Stato di diritto tramite la forzatura di concetti universalmente riconosciuti per piegarli a mere esigenze di bilancio travalicando, ed in alcuni casi annullando, la volontà, la libertà e l'autodeterminazione dell'individuo.